

TI_GERICHTE 14.2024.12 vom 27. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.12

FR: TI_GERICHTE 14.2024.12 du 27 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.12 del 27 giugno 2024

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Attestato di carenza di beni. Spese esecutive fissate in una precedente decisione di rigetto dell'opposizione fondata sullo stesso ACB

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che agli atti vi erano documenti tali da costituire un titolo di rigetto, in particolare lo scritto del 23 ottobre 2020 con cui RE 1 ha riconosciuto il debito (prodotto con le osservazioni all'istanza) e la decisione della medesima giudicatura del 19 novembre 2020, onde l'accoglimento dell'istanza pressoché integrale, ovvero per fr. 3'368.80, oltre alle "spese procedurali precedenti" di fr. 205.–, alle "spese esecutive precedenti" di fr. 73.30 e alle spese esecutive di fr. 73.30 (invece di fr. 85.–).

E. 4

Nel reclamo RE 1 si duole di non aver ancora ricevuto dal creditore la "prova che giustifica l'importo che mi sta intimando" .

E. 5

La reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, indicando i motivi per cui lo scritto del 23 ottobre 2020 da lei firmato e la decisione del 19 novembre 2020 citati dal Giudice di pace non costituirebbero un titolo di rigetto dell'opposizione da lei interposto. Insufficientemente motivato, il reclamo si appalesa come irricevibile (cfr. art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Tuttavia, il giudice è tenuto a esaminare d'ufficio (art. 57 CPC), in ogni stadio di causa e a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1) . La decisione impugnata va di conseguenza verificata sotto questo (limitato) angolo.

E. 5.1

Ora, è manifesto che lo scritto del 23 ottobre 2020, a prescindere dal quesito di sapere se poteva essere prodotto come titolo di rigetto solo con la replica, avrebbe potuto essere considerato come un titolo di rigetto solo per il capitale di fr. 2'731.20 riconosciuto dall'escussa, non per le spese menzionate nell'attestato di carenza di beni (ACB) fatte valere dall'istante. Sotto questo profilo la sentenza impugnata è palesemente incompleta.

E. 5.2

È pure manifesto che la decisione di rigetto (inc. S20-312) emessa il 19 novembre 2020 dal Giudice di pace medesimo in una precedente causa non può costituire un titolo di rigetto nel presente procedimento per la somma in capitale e interessi indicata nel dispositivo n. 1 (come pure per le spese esecutive), poiché una decisione di rigetto dell'opposizione emessa in procedura sommaria ha effetti vincolanti solo nell'esecuzione cui si riferisce (sentenze della CEF 14.2022.18 dell'11 luglio 2022, consid. 5.5, e 14.2019.107 del 25 ottobre 2019, consid. 5.2 con i rinvii). Nel dispositivo n. 1 la convenuta è stata invero "condannata" a pagare gli importi in questione, ma si tratta palesemente di un errore (ricorrente) del Giudice di pace (che ha infatti "respinto [recte: rigettato] provvisoriamente " l'opposizione interposta dalla convenuta), giacché l'istante si è limitata a chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione in procedura sommaria in virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF, e non ha chiesto l'accertamento del credito nel merito in procedura ordinaria o di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF; cfr. sentenza della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1).

E. 5.3

A ben vedere, l'istante pare avere prodotto la decisione del 19 novembre 2020 per giustificare la sua domanda di estendere il rigetto dell'opposizione alle "spese procedurali precedenti" di fr. 205.–, alle "spese esecutive precedenti" di fr. 73.30 e agli "altri costi" di fr. 85.–. Né il precetto esecutivo né l'istanza menzionano tuttavia la decisione del 19 novembre in relazione a tali pretese e l'istante ha chiesto anche per le stesse il rigetto dell'opposizione provvisorio e non definitivo come ci si sarebbe aspettato per spese stabilite in una decisione giudiziaria. D'altronde, una decisione di rigetto dell'opposizione può valere titolo di rigetto definitivo per le spese e ripetibili poste a carico dell'escusso unicamente se l'esecuzione è poi continuata dall'escutente, altrimenti sono da considerare costi inutili che l'escutente non può farsi rifondere dall'escusso, il quale può eccepirne l'estinzione giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF (DTF 149 III 210 consid. 4.3.3). Nel caso in esame, l'escussa non ha eccepito l'estinzione delle spese stabilite nella decisione del 19 novembre 2020, ma non lo poteva fare in mancanza di chiare indicazioni dell'istante sulle spese da essa fatte valere in più di quanto risulta dall'ACB (l'unico titolo di rigetto esplicitamente menzionato nell'istanza) e d'altronde nelle sue osservazioni la convenuta si è lamentata della mancata chiarezza degli importi richiesti dall'istante. Ricordato che il giudice del rigetto non può ricercare d'ufficio nei documenti agli atti un altro titolo di rigetto di quello indicato dall'istante (sentenza della CEF 14.2023.133 del 27 maggio 2024, consid. 4.4 e il rinvio), nel caso concreto il Giudice di pace non avrebbe dovuto estendere il rigetto, oltretutto provvisorio, alle spese fissate nella decisione del 19 novembre 2020, anche perché l'istante ha nuovamente fondato la sua domanda di rigetto dell'opposizione alla esecuzione n. _____ sull'ACB del 16 dicembre 2004, come già fatto per l'esecuzione precedente (n. _____) oggetto della decisione del 19 novembre 2020, ciò che lascia pensare che non l'abbia proseguita, altrimenti il credito sarebbe stato estinto oppure le sarebbe stato rilasciato un ACB in sostituzione di quello del 16 dicembre 2004. Stante l'evidente incertezza riguardante l'esistenza di un titolo per le spese che non risultano dall'ACB, il reclamo va accolto parzialmente e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell'istanza limitatamente a quei costi.

E. 5.4

Per contro l'ACB dopo pignoramento del 16 dicembre 2004, anche se non è stato citato dal Giudice di pace, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il

credito principale di fr. 2'731.20 e per gli interessi di fr. 180.60 (art. 149 cpv. 2 LEF), come sostenuto dall'istante, e un titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive accertate in quel documento, che al riguardo è una decisione dell'Ufficio d'esecuzione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3), ovvero per le "s pese PE/pignoramento/rig.opp." di fr. 419.– e per le "ultime spese" di fr. 38.–. In merito la decisione impugnata va riformata solo per quanto attiene al tipo di rigetto. Il credito accertato mediante un ACB – sia rilevato per abbondanza – si prescrive in vent'anni dal rilascio dell'attestato di carenza di beni (art. 149 a cpv. 1 LEF). Nel caso di specie il credito oggetto dell'ACB rilasciato il 16 dicembre 2004 non è quindi ancora prescritto, specie perché l'esecuzione qui in discussione ha interrotto il termine di prescrizione (art. 135 n. 2 CO) e fatto così decorrere un nuovo termine di vent'anni (art. 137 cpv. 2 CO) (nello stesso senso sentenza della CEF 14.2021.29 del 9 agosto 2021 con rinvii).

E. 5.5

La decisione impugnata risulta infine manifestamente errata laddove (dispositivo n. 1.1) la convenuta viene "condannata" a pagare le somme per cui è stato chiesto unicamente il rigetto provvisorio dell'opposizione (v. sopra consid. 5.2) ed estende il rigetto dell'opposizione alle spese dell'esecuzione in corso di fr. 73.30 (dispositivo n. 1.2), perché la loro determinazione e attribuzione sono decise dall'ufficio d'esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1 ; tra tante: sentenze della CEF 14.2023.95 del 9 febbraio 2024 consid. 5.4 e 14.2023.45 del 29 settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii).

E. 5.6

In definitiva, il reclamo va parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che l'opposizione interposta dalla reclamante va rigettata in via provvisoria per fr. 2'911.80 (fr. 2'731.20 + fr. 180.60) e in via definitiva per fr. 457.– (fr. 419.– + fr. 38.–).

E. 6

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si assegnano indennità di prima sede all'CO 1, poiché non ha motivato la sua domanda al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre la questione non si pone in seconda sede, in cui essa non ha formulato alcuna domanda al riguardo.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'835.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1.1 della decisione impugnata è annullato e i dispositivi n. 1.2 e 2 sono così riformati: "1.2 L'opposizione al precetto esecutivo n. _____ emesso dalla sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione è rigettata in via provvisoria per fr. 2'911.80 e in via definitiva limitatamente a fr. 457.–. 2. La tassa di giustizia, di fr. 200.–, da anticipare dall'istante, è posta a suo carico per 1/

E. 10

. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.